

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI BOLOGNA, L'ASSOCIAZIONE "L'ALTRO DIRITTO ONLUS" E L'ASSOCIAZIONE U.V.a P.Ass.A IN FAVORE DEI RISTRETTI PRESSO L'ISTITUTO PENALE MINORENNI "PIETRO SICILIANI" DI BOLOGNA PER IL PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2013.

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,

tra

Il Comune di Bologna (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con ordinanza sindacale P.G.N. 255486 del 31/10/2011, e dal Direttore del Settore Servizi Sociali Dr Eno Quargnolo, domiciliato per la carica a Bologna in piazza Liber Paradisus 6, nominato con ordinanza sindacale P.G. N. 302905/2012 del 31/12/2012, che intervengono al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G.N. 97711/2013 esecutiva ai sensi di legge,

e

L' Associazione denominata "L'Altro Diritto Onlus" (C.F. 94093950486), con sede in Firenze, via delle Pandette 35, presso Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto, iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Toscana con Decreto n. 363 del 05/02/2003, legalmente rappresentata dal Prof. Emilio Santoro, nato a Parma il 09/06/1963, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

e

L'Associazione denominata U.V.a. P.Ass.A. "Unione Volontari al Pratello Associazione d'Aiuto" (C.F. 91272870378) con sede in Bologna, via Scipione dal Ferro 4, iscritta al Registro del Volontariato della Provincia di Bologna, iscritta al Registro delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna in data 06.06.2007 n. 137065/2007 e legalmente rappresentata dal Dott. Filippo Maltese, nato a Teramo il 18 luglio 1985, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

Premesso che:

- il Garante per i diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna (di seguito Garante), nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale (di seguito Regolamento), in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità e l'effettivo godimento dei diritti delle persone in stato di privazione della libertà;
- il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone recluse, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento);

Premesso altresì che:

- l'Associazione di volontariato "L'Altro diritto – Onlus" svolge da molti anni attività mirate ad evitare la de-socializzazione dei ragazzi reclusi nell'Istituto Penale Minorenni di Firenze e cerca di aiutare gli stessi nei loro percorsi formativi e di reinserimento sociale;
- l'Associazione di volontariato "U.V.a. P.A.s.s.A." svolge da molti anni attività di volontariato presso l'Istituto Penale Minorenni di Bologna (anche in forza di una Convenzione tra l'Istituto penale minorenni di Bologna stipulata il 21.12.2011 e rubricata con Prot. n. 008318) ed ha fra i propri obiettivi la promozione di una sempre maggiore attenzione verso il mondo dei minori in situazioni di disagio, con particolare riguardo ai ragazzi detenuti presso gli istituti penali e ospiti di comunità di accoglienza per minori;
- le Associazioni hanno presentato un progetto all'Amministrazione comunale (allegato alla presente Convenzione) per svolgere, in accordo con la direzione dell'Istituto e in collaborazione con l'Ufficio del Garante, attività in favore dei ragazzi reclusi nell'Istituto Penale Minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna";
-

- in virtù dell'esperienza maturata, sono individuati nell'Associazione "L'Altro diritto - Onlus" e nell'Associazione "U.V.a. P.A.s.s.A.", i soggetti qualificati a collaborare con il Garante in attività miranti a contrastare la de-socializzazione dei ragazzi reclusi nell'Istituto Penale Minorenni di Bologna ed aiutarli nei percorsi di reinserimento sociale e a collaborare nelle altre attività che il Garante svolge per assicurare l'effettivo godimento dei diritti dei ragazzi ivi reclusi;
- "L'Altro diritto - Onlus" e "U.V.a. P.A.s.s.A." sono disponibili a proseguire nelle attività già in corso in favore dei ragazzi reclusi nel locale Istituto Penale Minorenni di Bologna e ad avviarne di nuove secondo il Progetto allegato alla presente Convenzione, in accordo con la Direzione dell'Istituto e in collaborazione con l'Ufficio del Garante;
- lo Statuto dell'Associazione "L'Altro diritto - Onlus" prevede che le finalità oggetto della presente Convenzione rientrino fra gli scopi sociali dell'Associazione stessa;
- lo Statuto dell'Associazione "U.V.a. P.A.s.s.A." prevede che le finalità oggetto della presente Convenzione rientrino fra gli scopi sociali dell'Associazione stessa;

-

Visto che:

- la legge 11 agosto 1991, n. 266, "Legge Quadro sul volontariato", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul Volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) ha determinato i criteri con i quali disciplinare i rapporti degli Enti Locali con le Organizzazioni di Volontariato (art. 14);
- la Regione Emilia-Romagna, con la predetta legge, riconosce le funzioni dell'attività di volontariato, favorendone l'apporto nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 Contenuto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata a regolamentare la collaborazione tra Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - e le Associazioni "L'Altro diritto – Onlus" e "U.V.a. P.A.s.s.A." (di seguito "le Associazioni") per lo svolgimento di attività miranti a contrastare la de-socializzazione e a favorire la formazione e l'inserimento sociale dei ragazzi reclusi nell'Istituto Penale Minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna.

Il Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a fornire ai volontari dell'associazione la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

Le Associazioni si impegnano a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli; in particolare si impegnano a:

- a) organizzare laboratori di storie di vita, di lettura, di educazione alla legalità, di conoscenza della corporeità e di cineforum, per i ragazzi reclusi, con le cadenze che la direzione dell'Istituto riterrà, di volta in volta, opportune;
- b) monitorare l'evolversi della situazione dei ragazzi partecipanti alle attività fornendo loro, in collaborazione con l'area educativa dell'Istituto, tutte le informazioni e l'aiuto per superare eventuali ostacoli al loro percorso di reinserimento sociale;
- c) fornire al Garante tutte le informazioni di carattere giuridico, sociale e sanitario di cui i volontari verranno a conoscenza che potranno essere utili al suo operato;
- d) segnalare al Garante ogni situazione in cui si manifesti il rischio di lesione di un diritto, estendere detta segnalazione anche all'Azienda USL qualora il diritto in pericolo sia quello alla salute;
- e) redigere e trasmettere al Garante un rapporto finale sull'attività svolta e sullo stato di rispetto dei diritti.

Art. 3 Qualifica operatori e copertura assicurativa

Le Associazioni garantiscono che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Le Associazioni garantiscono inoltre la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall'art. 4 e dall'art. 7, comma 3, della Legge Quadro n. 266/1991 e dai Decreti ministeriali attuativi. Prima dell'inizio dell'attività, le Associazioni provvederanno a fornire al Responsabile dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale copia della relativa polizza ed elenco degli operatori interessati al servizio.

Art. 4 Materiale informativo

Sono a carico del Comune di Bologna - Ufficio del Garante, con riferimento all'espletamento dei servizi in parola, l'eventuale materiale informativo a stampa, che sarà concordato tra il Garante e le Associazioni, e il materiale informativo diffuso via internet attraverso i siti istituzionali del Comune di Bologna e realizzato con le medesime intese e competenze di cui al materiale a stampa. In particolare il Comune si riserva il diritto di mettere in rete e diffondere il rapporto finale.

Art. 5 Svolgimento attività delle Associazioni terze

Nello svolgimento delle attività descritte nella presente Convenzione e per finalità ad essa comunque riconducibili, le Associazioni si potranno avvalere del supporto di altre associazioni, previa comunicazione all'Ufficio del Garante, in regola con la normativa vigente in materia, specificandone inoltre quantità e qualità dell'apporto nel report finale.

Art. 6 Norme di comportamento

Le Associazioni assicurano il rispetto, da parte dei volontari impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione. I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti indicati dal Garante qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio.

Le Associazioni dichiarano di operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. L'Associazione "L'Altro diritto - Onlus" individua nella dottoressa Silvia Furfaro il proprio Responsabile per la tutela dei dati personali. L'Associazione "U.V.a. P.A.s.s.A." individua nel dottor Filippo Maltese il proprio Responsabile per la tutela dei dati personali.

Le Associazioni sono responsabili della correttezza e della riservatezza dei propri volontari, che sono tenuti a non divulgare informazioni o notizie relative all'attività svolta. I volontari destinati al servizio, in particolare, sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali e al rispetto del segreto di ufficio per ogni notizia acquisita nel corso dello svolgimento del servizio, riferita sia ai cittadini richiedenti che ad informazioni necessarie acquisite dall'Amministrazione.

Ai volontari, se esercitanti la professione di avvocato, consulente o altra libera professione, è inoltre fatto divieto di acquisire in proprio come clienti i cittadini che incontrano nel corso dell'attività svolta in forza della presente Convenzione.

Le Associazioni dichiarano inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 Durata della convezione

La presente Convenzione ha validità di sei mesi, a decorrere dalla data della stipula.

Art. 8 Responsabilità civile e penale

L'Associazione solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi associati riguardante lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.

Art. 9 Norme transitorie e finali

La presente Convenzione può essere risolta dal Comune di Bologna per inadempimento totale o parziale da parte delle Associazioni ad uno o più degli impegni assunti con presente atto.
Il Comune di Bologna si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi a mezzo di raccomandata a.r., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 10 Clausole

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge n. 266/1991 ed è registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 634/1972.

Art. 11 Foro competente

In caso di controversie, competente a giudicare è il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.
Bologna, lì

Per il **Comune di Bologna**

Il Direttore del Settore Staff del Consiglio Comunale
Avv. Maria Pia Trevisani

Il Direttore del Settore Servizi Sociali
Dr Eno Quagnolo

Per l'Associazione "L'Altro Diritto Onlus"
Il Legale Rappresentante
Prof. Emilio Santoro

Per l'Associazione "U.V.a. P.A.s.s.A."
Il Legale Rappresentante
Dr Filippo Maltese
